

CORSO ONLINE DI FORMAZIONE IN DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE

Organizzato da A.I.D.I.F. - Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie

“II NUOVO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE”

Lunedì 12 maggio 2025, dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Ascolto del minore - articolo 473-bis.4 del titolo IV bis c.p.c.

Titolo IV bis – LIBRO II del Codice di procedura civile:
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

Capo I - Disposizioni generali

Art. 473 bis — Ambito di applicazione

Art. 473 bis 1 — Composizione dell'organo giudicante

Art. 473 bis 2 — Poteri del giudice

Art. 473 bis 3 — Poteri del pubblico ministero

Art. 473 bis 4 — Ascolto del minore

Art. 473 bis 5 — Modalità dell'ascolto

Art. 473 bis 6 — Rifiuto del minore a incontrare il genitore

Art. 473 bis 7 — Nomina del tutore e del curatore del minore

Art. 473 bis 8 — Curatore speciale del minore

Art. 473 bis 9 — Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave

Art. 473 bis 10 — Mediazione familiare

Capo II - Del procedimento

Sezione I - Disposizioni comuni al giudizio di primo grado

Art. 473 bis 11 - Art. 473 bis 29

Sezione II - Dell'appello

Art. 473 bis 30 - Art. 473 bis 35

Sezione III - Dell'attuazione dei provvedimenti

Art. 473 bis 36 – Art. 473 bis 39 c.p.c.

Capo III - Disposizioni speciali

Sezione I - Della violenza domestica o di genere

Art. 473 bis 40 — Ambito di applicazione

Art. 473 bis 41 — Forma della domanda

Art. 473 bis 42 — Procedimento

Art. 473 bis 43 — Mediazione familiare

Art. 473 bis 44 — Attività istruttoria

Art. 473 bis 45 — Ascolto del minore

Art. 473 bis 46 — Provvedimenti del giudice

Sezione II - Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni

Art. 473 bis 47 - Art. 473 bis 51

La Riforma «Cartabia» (Legge delega n. 206/2021, attuata con il D. Lgs. 10/10/2022 n. 149), ha abrogato l'art. 336-bis c.c., l'art. 337-octies c.c. e l'art. 4 L. Div.

È rimasto in vigore l'art. 315-bis codice civile.

Oggi, il rito uniforme in materia di famiglia si applica a tutti i procedimenti attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, con l'esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e dei procedimenti di adozione di minori di età (art. 473.bis c.p.c.) → v. artt. 10, 15, 22 e 25 Legge 04/05/1983 n.184.

art. 473 bis.4 c.p.c.: Ascolto del minore

Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice [= OBBLIGO DEL GIUDICE] nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato [= DIRITTO DEL MINORE]

Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.

art. 473 bis.8 c.p.c.: Curatore speciale del minore

Comma 3: «Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315 bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473 bis 4».

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/01/2025) 04/03/2025, n. 5754: “... **L'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis.8, comma terzo, c.p.c., non è obbligatorio** ma è riservato alla valutazione del curatore speciale, ove ne ravvisi la necessità, in funzione strumentale all'incarico di rappresentanza processuale ricevuto e nei limiti di questo, nel superiore interesse del minore, in relazione alla specifica vicenda giudiziaria di cui è parte sostanziale, secondo i limiti fissati dall'art. 473 bis.4 c.p.c. ivi richiamato (età, capacità di discernimento, contrasto con l'interesse del minore, manifesta superfluità, impossibilità psichica o fisica del minore, volontà di non essere ascoltato), **senza che il mancato espletamento dell'ascolto da parte del curatore speciale sia accompagnato da sanzioni.** 2.5.- Ciò risulta coerente con il sistema disciplinato dall'art. 473 bis c.p.c. e ss., che dispone che sia il giudice a procedere all'ascolto del minore nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano, stabilendo anche limiti e modalità, secondo quanto previsto dagli artt. 473 bis.4 e 473 bis.5 c.p.c...”.

RACCOMANDAZIONI PER GLI AVVOCATI CURATORI SPECIALI DI MINORI adottate dal Consiglio Nazionale Forense:

Paragrafo 6:

- a) *Il Curatore speciale **deve procedere all'ascolto** del minore capace di **discernimento**, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso - anche in relazione all'età e al suo sviluppo psicofisico - le informazioni ritenute più utili a comprendere l'oggetto del procedimento che lo riguarda. Il Curatore speciale, inoltre, in virtù dell'incarico ricevuto, deve fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo che è chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano.*
- b) *Il Curatore speciale deve individuare il luogo più idoneo per effettuare i colloqui con il minore. Inoltre, deve valutare le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all'età e alle condizioni psicofisiche del minore.*
- c) *Il Curatore speciale, infine, deve chiarire al minore che sia capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta.*
- d) *Il Curatore speciale del minore può assistere ad eventuali operazioni peritali riferibili al minore.*

art. 473 bis.4 c.p.c.: Ascolto del minore

*Il minore che ha compiuto gli **anni dodici** e **anche di età inferiore ove capace di discernimento** è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.*

Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.

Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 09/01/2025) 21/02/2025, n. 4595: La **presunzione di non discernimento** può essere infatti vinta da un accertamento da farsi in concreto, sulla base di quanto emerge dagli atti del giudizio, di quanto è stato allegato dalle parti e in base a fatti notori; ed è un fatto notorio che la maturazione del minore avviene progressivamente, man mano che egli acquista in primo luogo la **capacità di parlare e di comunicare** ed in secondo luogo la **capacità di elaborare dei concetti, esprimere giudizi ed operare delle scelte**. Ciò consente di fare una distinzione tra minori che sono prossimi alla soglia dei dodici anni e i minori che invece ne sono lontani, essendo evidente che il discernimento non matura improvvisamente nella notte che segna il confine tra gli undici e i dodici anni. La presunzione di non discernimento è quindi debole per il minore prossimo a raggiungere questa soglia di età, ma tanto più forte quanto più il minore è lontano dalla soglia dei dodici anni e per vincerla, in questo ultimo caso, è necessario che dagli atti del giudizio emergano plurimi elementi che orientano in senso diverso. [...]

Si può quindi affermare che **la parte che non chieda l'ascolto del minore di età inferiore agli anni dodici**, rappresentando le ragioni della richiesta, **non può successivamente lamentarsi per la mancata attivazione dei poteri officiosi, né della omessa motivazione in merito all'ascolto**, specie ove non emergano degli atti del giudizio altri elementi che possano orientare per un ascolto del minore anticipato rispetto alla età legale del discernimento. Inoltre, **anche qualora l'ascolto sia stato richiesto, la richiesta deve essere assistita dalla allegazione di tutti gli elementi utili a valutare la effettiva e concreta capacità di discernimento del minore**, allegazione che deve essere tanto più specifica quanto più l'età del minore si allontana da quella dei dodici anni; ...

art. 473 bis.4 c.p.c.: Ascolto del minore

*Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. **Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.***

Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.

Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.

Cassazione civile Sez. I, Ord., 06/02/2025, n. 2947: «... risulta errata la identificazione del superiore interesse della minore con la volontà da questa espressa, ove – come nel caso in esame – la valutazione sia stata compiuta decontestualizzandola da tutti gli altri fattori rilevanti che il giudice deve necessariamente prendere in considerazione. ... l'ascolto del minore (nel caso in esame, infradodicesimo) e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali, nell'ambito dei quali siano stati accertati – come nel presente caso, senza che vi sia stata impugnazione sul punto – comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità dell'altro, comportamenti risultati recessivi solo a seguito della differente collocazione del minore».

Cassazione civile sez. I, Ord., 23/01/2023, n. 2001: «Nel caso in esame, già in primo grado i giudici avevano ritenuto manifestamente superflua l'audizione dei minori, poiché essi **avevano manifestato chiaramente il loro pensiero nei colloqui con gli assistenti sociali**, esprimendo a questi ultimi, in data 9/10/2020, l'esigenza "di essere lasciati tranquilli". [...] La stessa corte territoriale attesta di aver puntualmente valutato le "amplie risultanze in atti in ordine alle posizioni assunte" dai minori medesimi (...) le quali "consentono di comprendere chiaramente" la loro volontà; di qui la ritenuta "manifesta superfluità" di una diretta audizione da parte del collegio. Emerge dunque che i giudici di merito hanno deciso di non procedere direttamente all'audizione dei due minori, entrambi adolescenti - comunque sentiti personalmente nei due gradi di giudizio, in occasione della c.t.u. e degli incontri organizzati dai servizi sociali - sulla base di una espressa e specifica motivazione, articolata su vari aspetti (manifesta superfluità, ascolto già effettuato da esperti, contrasto con l'interesse dei minori), così come consentito dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 336-bis c.c. e come ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte per derogare ad un adempimento altrimenti ritenuto essenziale ed ineliminabile» (v. anche Cass. n. 1471/2021, n. 16569/2021, n. 23804/2021, n. 16410/2020).

art. 473 bis.5 c.p.c.: Modalità dell'ascolto

***L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari.** Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.*

***L'udienza** è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale.*

*Prima di procedere all'ascolto, **il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento** ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto.*

*Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e **procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza.** Il minore che ha compiuto **quattordici anni** è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473 bis 8.*

***Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva.** Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.*

L'ascolto non è più delegabile come in passato al Consulente tecnico nominato d'ufficio → v. art. 1, comma 23, lett. t della Legge delega di Riforma.

Consulenti tecnici d'ufficio, assistenti sociali, psicologi del Servizio Specialistico NON effettuano un ascolto «*in senso tecnico-giuridico*».

Durante l'ascolto del giudice non è possibile somministrare test o sottoporre il minore ad esame clinico.

L'Esperto supporta il Giudice nel dialogo con il minore e nella comprensione di alcuni aspetti dell'ascolto, come la naturalezza, la apparente genuinità delle dichiarazioni e lo stato emotivo del minore

V. Artt. 152-quater e 152-quinquies disp.att.c.p.c.

Provvedimento del DGSIA del Ministero della Giustizia del 7 dicembre 2023

Regole tecniche per la registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico, ai sensi dell'articolo 473 bis.5, quinto comma, del codice di procedura civile, nonché individuazione delle modalità del collegamento audiovisivo a distanza per l'ascolto dell'interdicendo o dell'inabilitando, che sia impossibilitato a comparire, ai sensi dell'articolo 473 bis.54 del codice di procedura civile.

Art. 473-bis.6 c.p.c.: Rifiuto del minore a incontrare il genitore

*Quando il minore **rifiuta** di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto **senza ritardo**, assume **sommario informazioni sulle cause del rifiuto** e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.*

*Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate **condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.***

Il fondamento dell'art. 473-bis.6 c.p.c. va ravvisato nell'esigenza di garantire una pronta tutela in tutti i casi in cui vi sia il **rischio di compromissione del mantenimento della relazione affettiva** tra il minore e il genitore o tra il minore e gli ascendenti o altri parenti di ciascun ramo genitoriale (v. relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022)

Art. 473 bis.45 c.p.c.: Ascolto del Minore

*Il giudice procede **personalmente** e **senza ritardo** all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473 bis 4 e 473 bis 5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.*

***Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato** nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.*

Il fondamento dell'art. 473-bis.45 c.p.c. va ravvisato, in primis, nella necessità di evitare che il giudice civile assuma dei provvedimenti in tema di affidamento ed esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli che «**compromettano i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini**» (art. 31 Convenzione di Istanbul), nonché nella necessità di evitare forme di «**vittimizzazione secondaria**» derivanti da una sovraesposizione del minore dinanzi ad Autorità giudiziarie diverse, chiamate ad intervenire a diverso titolo sulla medesima vicenda familiare.

L'ascolto da parte del giudice, per quanto venga organizzato in modo da mettere il bambino a proprio agio, resta pur sempre un momento processuale, in uno scenario in cui interagiscono solo adulti e in particolare adulti con competenze tecniche e linguaggio estranei all'infanzia ed alla adolescenza; richiede quindi, per affrontarlo con serenità, comprenderne il significato e farsi comprendere, un certo grado di maturità

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 09/01/2025) 21/02/2025, n. 4595

Grazie per l'attenzione